NUOVE NORME IN MATERIA DI REVISORI CONTABILI

# Art. 4

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

L'esame consiste in prove orali aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. A compimento di ciascuna prova orale la commissione delibera assegnando i voti di merito. Tutte le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza. Il candidato ottiene l'idoneita' quando abbia raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna materia. Al termine di ciascuna seduta di esame la commissione comunica ai candidati il voto complessivo riportato. Al termine della sessione di esame, il presidente cura la formazione dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato; cura altresi' che tale elenco, firmato dal presidente medesimo e dal segretario, sia inviato al Ministro di grazia e giustizia. Per ogni seduta e' redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Versione in vigore dal 22 maggio 1997, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuove norme in materia di revisori contabili |
| Estremi | Legge 13 maggio 1997, n. 132 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-revisori-contabili/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-27-gennaio-2010-n-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it